



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA  
DI VENEZIA

**ORDINANZA**

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

**VISTA:** l'istanza s.n. del 16/10/2024, assunta a protocollo n.34913 in data 17/10/2024, con cui la Società SIAP+MICROS S.p.A., con sede in San Fior (TV), ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione nel Golfo di Venezia, in occasione del ripristino di una boa ondometrica per conto dell'I.S.P.R.A. – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;

**VISTA:** la prescrizione di segnaletica marittima n.58/24/VE in data 12/08/2024, rilasciata dal Comando Logistico della Marina Militare – Direzione Fari e Segnalamenti con sede a Napoli, relativa al segnalamento marittimo di che trattasi;

**VISTO:** il verbale di autorizzazione ai fini dell'utilizzazione del Demanio Pubblico dello Stato n.167, in data 08/03/2012, della Capitaneria di porto di Venezia, rilasciato all'I.S.P.R.A. – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per una superficie di mq 196,250;

**RITENUTO NECESSARIO:** disciplinare la navigazione nel tratto di mare circostante la boa ondometrica di che trattasi, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e salvaguardare l'incolumità pubblica;

**VISTA:** la Legge 27 dicembre 1977, n.1085 che ha recepito il "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72";

**VISTI:** gli artt. 17, 24, 34, 36, 62, 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 36, 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

**RENDE NOTO**

che **dal 4 al 18 novembre 2024**, in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli, nel punto di coordinate geografiche (WGS84) **Lat. 45° 20' 00" N – Long. 012° 31' 00" E**, ricadente nel Golfo di Venezia, sarà posizionata n. 1 (una) boa ondometrica per conto dell'I.S.P.R.A., con l'impiego del rimorchiatore "TOFI" (VE9171) di proprietà della Società TRASMAR S.r.l., con sede in Marghera (VE).

**ORDINA**

**Articolo 1**

(Disciplina della navigazione)

**dal 4 novembre 2024**, lo specchio acqueo circolare, con raggio di **metri 100 (cento)** e centro nel punto di coordinate geografiche (WGS84) **Lat. 45° 20' 00" N – Long. 012° 31' 00" E**, è interdetto alla navigazione, sosta, ancoraggio, pesca, immersioni subacquee,

balneazione ed ogni altro uso pubblico, con esclusione del rimorchiatore “**TOFI**” (VE9171) e delle unità adibite alla manutenzione ordinaria e straordinaria della boa in questione, avente le seguenti caratteristiche:

- a. posizione:  $\phi$  45° 20.000' –  $\lambda$  012° 31.000';
- b. tipologia: segnale speciale;
- c. supporto: boa odas;
- d. colore: giallo;
- e. miraglio: radarabile ad “X”;
- f. luce:
  - (1) Altezza della luce s.l.m.m.: 2.8 mt;
  - (2) Colore della luce: gialla;
  - (3) Ritmo: **1s** - 1s - **1s** - 1s - **1s** - 1s - **1s** - 1s - **1s** - 11s = Periodo 20s (\*);
  - (4) Portata nominale: 5 Nm;
  - (5) Visibilità: a giro di orizzonte.

(\*) i caratteri in neretto indicano la durata dei lampi di luce; i restanti indicano la durata delle eclissi.

## Articolo 2

*(Prescrizioni per il concessionario)*

L'I.S.P.R.A. – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale di Venezia o, in alternativa, la Società SIAP+MICROS S.p.A. con sede a San Fior (TV), dovrà osservare le seguenti prescrizioni, oltre a quelle dettate da questa Autorità Marittima con il verbale di autorizzazione in premessa richiamato:

- munirsi preliminarmente di tutti i permessi/nulla-osta di competenza di altri/e Enti/Autorità aventi finalità di tutela di pubblici interessi;
- vigilare affinché il segnalamento marittimo rimanga sempre ancorato nel punto stabilito, verificandone nel contempo il suo regolare funzionamento;
- segnalare all'Autorità Marittima senza alcun ritardo l'eventuale avaria o asportazione del segnalamento marittimo luminoso.

## Articolo 3

*(Disposizioni finali e sanzionatorie)*

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n.171/2005 e ss.mm./ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione “Ordinanze e Avvisi” del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE  
CA (CP) Filippo MARINI

*firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative*

**POSIZIONE BOA ONDAMETRICA I.S.P.R.A. NEL GOLFO DI VENEZIA**

